

Vietato cedere i crediti nei trasferimenti dei rami

Superbonus

Vincoli per il trasferimento degli sconti nella cessione dei rami d'azienda

Passaggio non automatico: vale come uno step in più nel contatore dei bonus

Giuseppe Latour

La cessione di crediti legati a bonus edilizi, nell'ambito del trasferimento di un ramo d'azienda, comporta un passaggio in più nel contatore degli step consentiti dalla legge. E, in questo, è differente dal caso della fusione. L'importante indicazione, che rappresenta una forte limitazione per questo tipo di operazioni, arriva con l'interpello n. 234/2023, pubblicato dal-

l'agenzia delle Entrate.

Il caso esaminato riguarda un passaggio di crediti tra due società collegate a un ente locale. Una di queste ha avviato un piano di riqualificazione di immobili, agevolato con i bonus casa. Non avendo, però, capienza sufficiente a sfruttare tutte le detrazioni, sta ipotizzando il trasferimento di crediti all'altra società che, tra le altre cose, gestisce il trasporto pubblico locale. E lo fa sulla base di un affidamento in scadenza nel 2024. Dopo la scadenza di questo affidamento, con l'eventuale trasferimento del ramo d'azienda dedicato al Tpl a un nuovo soggetto, vorrebbe tenersi aperta la strada del trasferimento dei crediti all'affidatario che subentra.

Lo schema, però, secondo le Entrate ha delle falle. Premesso che per i trasferimenti di crediti edilizi è stata introdotta «una disciplina ad hoc che opera in deroga a quella di carattere generale prevista per la cessione dei crediti d'imposta», secondo le Entrate «per effetto

della cessione o dell'affitto del ramo d'azienda, si determinerebbe un mutamento della titolarità del credito, incompatibile col divieto di «cessioni» successiva alla prima», previsto dal decreto Rilancio. Bisogna, infatti, ricordare che il decreto ha previsto una prima cessione libera e, poi, solo trasferimenti (attualmente sono tre) in ambiente controllato, cioè a soggetti come banche, intermediari finanziari e assicurazioni.

Quindi, in questo caso, dal momento che c'è già stata una prima cessione, il trasferimento del ramo d'azienda conterebbe come secondo passaggio, che è vietato. Tutto diverso rispetto alla fusione (interpello n. 218/2023), per la quale l'Agenzia ha spiegato che il trasferimento dei crediti edili dall'incorporata alla incorporante non costituisce una «nuova cessione dei crediti, subentrando l'incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata».